

# fare impresa sociale

giovedì 24 novembre ore 17  
Aula Magna - Via Balbi 5, Genova



IANUA  
SCUOLA SUPERIORE



## IMPRESA SOCIALE Quando e perché

**Giovanna Copello**

Dottore Commercialista

# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(1)</sup>

## LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- Il decreto sull'**impresa sociale (IS)** stabilisce che acquisiscono tale qualifica " tutti gli enti privati, ....., che....esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di **interesse generale senza scopo di lucro** e per **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**" ....(Art. 2 DLGS. N. 112/2017).
- Anche gli enti del terzo settore (ETS) per poter assumere tale qualifica devono svolgere, in via esclusiva o principale, "una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" (Art. 5 DLGS. N. 117/2017).
- I due elenchi sono simili ma non identici (ad esempio le imprese sociali non possono fare l'attività di beneficenza e gli ETS non possono svolgere attività di microcredito).

# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(2)</sup>

## CARATTERE FLESSIBILE DI ENTRAMBI GLI ELENCHI

è previsto che entrambi gli elenchi possano essere aggiornati tramite un Dpcm (da emanarsi su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -MLPS- di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -MEF- seguendo un iter particolare) con l'obiettivo di ottenere un **adeguamento costante** del quadro normativo all'evoluzione del contesto socio-economico

# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(3)</sup>

La relazione illustrativa D.Lgs. N. 112 /2017 sottolinea che:

*“la norma prevede una ridefinizione e un ampliamento di dette attività rispetto alla vigente disciplina, che tiene conto, da un lato, dei **progressivi mutamenti del contesto sociale** e della conseguente **estensione degli ambiti di azione da parte degli enti del Terzo settore, capaci di diventare soggetti più attivamente presenti** in molteplici ambiti di intervento, incidenti sul perseguimento e la tutela di valori giuridici costituzionalmente orientati, e dall'altro, delle novelle normative succedutesi nel tempo.”*

Rispetto al 2006 ci sono **attività nuove come il microcredito e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati** o di **beni confiscati alla criminalità organizzata**.

QUALI SONO LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE CHE POSSONO SVOLGERE LE IMPRESE SOCIALI OGGI ?

# Attività d'impresa di interesse generale (4)

## Elenco contenuto nell'articolo 2 del D.Lgs. N. 112/2017

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione** accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(5)</sup>

- f) interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del **paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- g) formazione universitaria e post-universitaria**
- h) ricerca scientifica** di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
- k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**

# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(6)</sup>

- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) **servizi strumentali alle imprese sociali** o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

# Attività d'impresa di interesse generale (7)

- p) servizi finalizzati **all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori** e delle persone di cui al comma 4;
- q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché' **ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;**
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei **migranti;**
- s) **microcredito**, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- t) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività **sportive dilettantistiche;**
- v) riqualificazione di **beni pubblici inutilizzati** o di beni confiscati alla **criminalità organizzata.**



# Attività d'impresa di interesse generale <sup>(8)</sup>

Indipendentemente dall'oggetto si considera di interesse generale l'attività d'impresa in cui sono occupati per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

## Art. 2 c. 4 lett. a):

- **lavoratori molto svantaggiati** ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni

## Art. 2 c. 4 lett. b):

- **persone svantaggiate** o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia



L'impresa sociale impiega alle dipendenze un numero di persone **non inferiore al trenta per cento** dei lavoratori (li conto per «teste» cfr. Nota MLPS 3/5/2019)

I lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione

# Lavoratori molto svantaggiati (1)

**Art. 2 c. 4 lett. a) D.LGS n. 112/2017 lavoratori molto svantaggiati** ai sensi dell'art. 2, numero 99) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e s.m.:

- lavoratore privo da **almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito**
- lavoratore privo da almeno **12 mesi di impiego regolarmente retribuito** che appartiene a una delle seguenti categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al medesimo regolamento UE art. 2 (cfr. slide 11)

# ➤ Lavoratori molto svantaggiati (2)

Rientra il lavoratore privo da almeno **12 mesi di impiego regolarmente retribuito** che appartiene a una delle seguenti categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al medesimo regolamento UE art. 2

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

# Persone svantaggiate o con disabilità (1)

**Art. 2 c. 4 lett. b) D.Lgs. N. 112/2017 che richiama art. 112c. 2 D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti):**

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- a) ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari
- b) i soggetti in trattamento psichiatrico
- c) tossicodipendenti
- d) alcolisti
- e) minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- f) persone detenute o internate negli istituti penitenziari
- g) condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro a)

# Persone svantaggiate o con disabilità (2)

Sono definiti con disabilità i soggetti rientranti nell'art. 1 della Legge 12/03/1999 n. 68 (diritto al lavoro dei disabili), come richiamato dall'art. 112, c. 2, D.Lgs. N. 50/2016 (codice degli appalti):

- a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- c) persone non vedenti o sordomute;
- d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio

# Persone svantaggiate o con disabilità (3)

**Art. 2 c. 4 lett. b):** rientrano fra le persone svantaggiate, oltre ai soggetti definiti dall'art. 112 del codice degli appalti di cui alle slide 12 e 13, anche le seguenti:

- I beneficiari di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. N. 251/2007;
- Le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provato a fare chiarezza con la nota n. 10831 del 26/9/2018 che confronta le categorie dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al decreto sull'impresa sociale (art. 2 c. 4 D.Lgs. N. 112/2017) con le categorie previste dall'art. 4 della legge n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali di tipo b) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate



# Il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività <sup>(1)</sup>

Nei regolamenti o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Consultazione

Partecipazione

Porre in grado gli **stakeholders** di esercitare **un'influenza sulle decisioni** dell'impresa sociale, in particolare sugli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Il **bilancio sociale** deve descrivere forme e modalità di coinvolgimento



# Il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività (2)

## PREVISIONI DEGLI STATUTI

Nel caso di supero di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile (\*) ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di **almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.**

I casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati

Attenzione al dm  
7.9.2021 -**Linee  
Guida  
Coinvolgimento**

attivo stato  
patrimoniale:  
**4.400.000 euro**  
ricavi vendite e  
prestazioni:  
**8.800.000 euro**  
media dipendenti  
dell'esercizio: **50  
unità.**

# I volontari nell'impresa sociale

## FACOLTA'

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato ma **il numero** dei volontari impiegati nell'attività d'impresa **non può superare quello dei lavoratori.**

## OBBLIGHI

- Tenere un apposito **registro**
- **Assicurare** i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi
- Utilizzare le prestazioni dei volontari in **misura complementare e non sostitutiva** rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Essi non concorrono alla determinazione dei costi di servizio (fatta eccezione per l'assicurazione)

# Lo scioglimento dell'impresa sociale o la perdita di qualifica

## DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale **il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti** ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie (Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali).

Le imprese sociali costituite **in forma societaria** potranno **dedurre il capitale effettivamente versato** dai soci eventualmente rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti dell'art. 3 c. 3 del D.lgs. N. 112/2017 .

NOTA MLPS n. 3979 del 4.5.2020: «ogni volta che un'impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo attenendosi al disposto dell'art. 12 c. 5 del D.Lgs. N. 112/2017 e dell'art. 6 del DM 50/2018»; **Non è possibile devolvere solamente l'incremento di patrimonio come avviene invece per le ONLUS !**

# Vantaggi principali dell'impresa sociale <sup>(1)</sup>

**A fronte di alcuni obblighi** (nomina organo di controllo anche per le imprese ridotte, redazione del bilancio sociale, ispezione da parte del Ministero del Lavoro e delle P.S. o di enti associativi riconosciuti, coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, ecc) **vi sono numerosi vantaggi fra i quali:**

- **Detassazione degli utili e degli avanzi** di gestione destinati a **riserva** (art. 18 c. 1, con alcune particolarità previste al c. 2 che ricordano alcune norme attuali sulle cooperative:
- **Incentivi fiscali per chi investe nell'impresa sociale (art. 18): detrazione del 30% della somma investita** ai fini IRPEF (c. 3 valido per le persone fisiche) e deduzione del 30% ai fini IRES (c. 4 valido per società) se la qualifica di impresa sociale è acquisita da non più di 5 anni; l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 5 anni** (l'investimento massimo è pari a euro 1.000.000 per soggetti IRPEF e euro 1.800.000 per soggetti IRES);
- **Non applicabilità di alcune norme in tema di controlli fiscali:** delle disposizioni sulle società di comodo, su quelle in perdita sistemica, sugli studi indicatori sintetici di affidabilità fiscale .

ATTENZIONE: PER LA PIENA EFFICACIA MANCA L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA !

# Vantaggi principali dell'impresa sociale (2)

Applicabili alle imprese sociali **non** costituite **in forma societaria** (cfr. documento ODCEC nazionale di ottobre 2018 paragrafo 4):

- Agevolazioni in materia di **successioni e donazioni**, imposte ipotecarie e catastali per atti di trasferimento a titolo gratuito di beni destinati a finalità istituzionali
- **Imposta di registro in misura fissa** per gli atti costitutivi, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie relative agli ETS, alle cooperative sociali ed alle imprese sociali non costituite in forma societaria
- Possibilità da parte delle Regioni di ridurre o annullare **l'IRAP**
- Agevolazioni in materia di **bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative** (art 82 c. 5, 9, 10 Dlgs. n. 117/17)

Applicabili **anche alle imprese sociali costituite in forma societaria:**

Imposta **di registro in misura fissa** per i trasferimenti di **immobili a titolo oneroso** purchè venga dichiarata in atto l'intenzione di utilizzare il bene per fini istituzionali



*Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati*  
*(Michael Jordan)*

Relazione a cura di

**Giovanna Copello**

Dottore commercialista

Membro Commissione Terzo Settore ODCEC Genova